



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
E PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE PRESSO LA
PROVINCIA DI AVELLINO**

Delibera Commissario Straordinario n. 118 del 31.05.2013

INDICE

- Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione – Principi di autonomia
- Art.2 - Compiti e Gestione delle controversie
- Art.3 - Avvocatura Provinciale – Costituzione – Autonomia funzionale
- Art.4 - Struttura e composizione dell'Avvocatura
- Art.5 - Segreteria amministrativa dell'Avvocatura
- Art.6 - Funzioni dell'Avvocatura
- Art.7 - Individuazione dei presupposti per i compensi
- Art. 8 - Soggetto avente diritto ai compensi professionali – Natura dei compensi
- Art. 9 - Posizioni funzionali
- Art. 10 - Assegnazione del patrocinio e delle consulenze
- Art. 11 – Modalità per le costituzioni in giudizio
- Art. 12 – Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva
- Art.13 – Ulteriore attività
- Art.14 - Dovere di collaborazione
- Art. 15 – Dotazione strumentale dell'Avvocatura
- Art. 16 – Compensi per la funzione togata
- Art. 17 – Liquidazione dei compensi professionali
- Art. 18 – Criteri di riparto dei compensi professionali
- Art. 19 –Correlazione con le retribuzioni di risultato
- Art. 20– Elenco degli avvocati esterni
- Art. 21– Affidamento di incarico ad avvocato esterno
- Art. 22 – Criteri di scelta dei professionisti esterni
- Art. 23 – Obblighi dei professionisti esterni
- Art. 24 – Pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale
- Art. 25 – Accesso agli atti
- Art. 26 – Abrogazioni
- Art. 27 – Norme finali – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia.

- 1 Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura Provinciale di Avellino, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
- 2 Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
- 3 Gli Avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
- 4 Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
- 5 L'Amministrazione Provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.
- 6 La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli avvocati interni non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'art. 8 comma 1 lett. b e c del CCNL del 31.03.1999.
- 7 Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie.

Articolo 2

Compiti e Gestione delle controversie

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili, amministrative e tributarie in cui è parte la Provincia spettano all'Avvocatura Provinciale. L'Avvocatura Provinciale cura, altresì, la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. L'azione e la costituzione in giudizio e gli arbitrati sono autorizzati con atto gestionale del competente Dirigente dell'Avvocatura, previo conferimento di procura *ad litem* da parte del Presidente della Provincia.
3. Gli avvocati esercitano le loro funzioni avanti le autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
4. La procura alle liti è conferita dal Presidente della Provincia per ogni singolo grado di giudizio.
5. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
6. Le strutture dell'Ente forniscono all'Avvocatura Provinciale le informazioni e i documenti necessari per la gestione delle controversie e comunicano tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

Articolo 3

Avvocatura Provinciale – Costituzione – Autonomia funzionale

- 1 L'avvocatura provinciale - costituita con deliberazione della Giunta Provinciale n. 57 del 23 febbraio 2007 - è un organismo collegiale composto da un numero di avvocati la cui consistenza è definita dal Piano del fabbisogno del personale. Essa provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme contenute nel presente regolamento.
- 2 Gli avvocati devono essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito con legge 22.1.1934, n. 36, nonché art. 23 legge 31/12/2012 n.247. Le spese di iscrizione nell'Albo di cui al comma precedente sono a carico della Provincia.
- 3 L'Avvocatura Provinciale costituisce un'unità organica autonoma, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione. L'attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro dipendente, viene esercitata in conformità alle disposizioni che la disciplinano, con modalità che assicurino, oltre alla libertà nell'esercizio dell'attività di difesa, insita nella figura professionale, anche l'autonomia del professionista. L'Avvocatura Provinciale costituisce una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'Ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione. In ragione dell'anzidetta posizione qualificata e di assoluto rilievo ai fini della tutela legale della Provincia, con notevoli

risparmi di spesa, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 22.01.2004 personale non dirigente comparto Regioni – Autonomie Locali, all'Avvocato Provinciale, inquadrato nella categoria D, è riconosciuta l'Alta Professionalità, essendo portatore di competenze elevate e specialistiche acquisite anche nell'Ente ed arricchite dalla partecipazione a corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento, convegni, ecc., svolgendo attività legale per cui è obbligatoria l'abilitazione professionale, l'iscrizione all'Ordine Forense, con patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori. L'importo della retribuzione di posizione e di quella di risultato in relazione all'alta professionalità sono definite dai CCNLL; la retribuzione di risultato può essere corrisposta, previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l'ordinamento vigente.

Articolo 4

Struttura e composizione dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura Provinciale, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di Settore Avvocatura o "Unità di Staff Avvocatura e Contenzioso", è dotata di personale togato, amministrativo e ausiliario.
2. L'Avvocatura può essere strutturata in Settore o contenuta in una Unità Organizzativa di Staff, comunque, dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.
3. Preposto all'Avvocatura Provinciale è il Dirigente che risponde esclusivamente al Presidente della Provincia dell'attività dell'Ufficio.
4. La dotazione di personale togato, amministrativo ausiliario è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo.

Articolo 5

Segreteria amministrativa dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura Provinciale si avvale del supporto del personale amministrativo e ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.
2. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:
 - a) riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
 - b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
 - c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
 - d) si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
 - e) riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
 - f) redige le delibere/determinazioni che autorizzano a stare in giudizio l'Ente, nonché le determinazioni dirigenziali di costituzione in tutti i giudizi in cui la Provincia è parte;
 - g) redige le proposte di deliberazioni per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, specificatamente e con riferimento alle materie di competenza dell'Avvocatura;
 - h) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.
3. Il Servizio Amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.
4. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dal Dirigente dell'Avvocatura, ovvero dallo stesso delegate a titolare di Posizione Organizzativa e/o di Alta Professionalità.

Articolo 6

Funzioni dell'Avvocatura

- 1 L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
 - **contenziosa**: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Amministrazione e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali.
 - **consulativa**: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici della Provincia.
2. La *funzione contenziosa* è svolta nei:
 - a. *giudizi amministrativi*;
 - b. *giudizi civili*;
 - c. *giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale*;
 - d. *giudizi dinanzi alla Corte dei Conti*;
 - e. *giudizi penali*, mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Presidente della Provincia ;

- f. *giudizi arbitrali*;
 - g. *giudizi tributari* nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto, dal tipo di organizzazione dell'ente provinciale.
- 3 All'avvocatura Provinciale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 e del R.D. 22/01/1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché Legge 31/12/2012 n.247. In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale dell'Amministrazione, affinché la rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate anche superiori ed ai collegi arbitrali.
 - 4 L'Avvocatura Provinciale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse dell'ente Provinciale, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati alla Provincia quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.
 - 5 La *funzione consultiva* costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa della Provincia in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici della Provincia al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza dell'ente. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento al successivo articolo 12.

Articolo 7

Individuazione dei presupposti per i compensi

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 del CCNL del 23.12.1999 - Area Dirigenza e 27 del CCNL del 14.9.2000 - Personale non dirigente, i compensi di natura professionale sono dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente.

Articolo 8

Soggetto avente diritto ai compensi professionali – Natura dei compensi

- 1 Il dipendente di ruolo della Provincia di Avellino, in servizio con contratto a tempo indeterminato, appartenente alla categoria D, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato ed iscritto per l'Amministrazione Provinciale, nell'Elenco Speciale annesso all'Albo Professionale di cui all'art. 3, comma 4 lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n° 1578 ed all'art. 69, comma 2, del R.D.22 gennaio 1934, n° 37, nonché art. 23 Legge 31/12/2012 n. 247, presso il competente Ordine degli Avvocati (di seguito indicato "Avvocato"), il quale sia stato regolarmente incaricato dell'attività di difesa dell'ente Provinciale, ha diritto e partecipa alla distribuzione dei compensi professionali previsti dall'art. 27 CCNL Regioni – Enti Locali, sottoscritto in data 14.09.2000 (pubblicato su G.U. 27/11/2000, n°277), da corrispondersi all'esito dei relativi procedimenti in ordine ai quali siano state emanate pronunce favorevoli alla Provincia.
- 2 I compensi di cui all'art. 27 e 37 del CCNL Regioni-Enti locali, sottoscritti rispettivamente in data 14.09.2000 e 23.12.1999, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, voce retributiva del lavoro professionale prestato e, come tale, utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento di quiescenza.
- 3 I compensi professionali di cui al presente articolo, in quanto caratterizzati dalla corrispettività, certezza, fissità e continuità, ai fini della contribuzione previdenziale, devono intendersi quali emolumenti rientranti nella nozione di retribuzione annua; essi faranno carico all'Ente, con imputazione al capitolo di bilancio relativo alle "*compensi professionali ex art. 37 e 27 CCNL*", verranno liquidati trimestralmente con determinazione dirigenziale e verranno gravati delle trattenute di legge e degli oneri riflessi, ai sensi dell'articolo unico, comma 208 della Legge Finanziaria n. 266 del 23.12.2005, e succ. mod. ed int. (Corte Costituzionale decisione n.33 del 26.01.2009 depositata

in data 6 febbraio 2009, pubblicata in G.U. 11.02.2009 sulla legittimità dell'art.1, comma 208 L.F.266/2005).

- 4 I compensi per l'avvocatura interna debbono essere liquidati ai dipendenti aventi diritto al netto dell'IRAP, che rimane a carico dell'Ente datore di lavoro in quanto titolare dell'attività produttiva, essendo illegittima la trasposizione dell'imposta a carico del professionista dipendente. Le relative somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, vanno, quindi, prima accantonate, rendendole indisponibili, dopo tale calcolo, i medesimi compensi vanno corrisposti al netto degli oneri riflessi.

Articolo 9

Posizioni funzionali

1. Nell'ambito dell'Avvocatura Provinciale possono essere previste le posizioni funzionali di: *Avvocato-Dirigente, Avvocato-Funziionario, Avvocato-Istruttore/Direttivo*.
2. Il Dirigente sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative; vigila sull'ufficio e sul personale dell'avvocatura fornendo le necessarie istruzioni generali e particolari; determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi al fine di garantirne l'unità di indirizzo e il coordinamento della struttura; assegna a sé e agli altri avvocati le pratiche e le cause promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche e di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati; riferisce annualmente al Presidente della Provincia sull'attività svolta.
3. Possono svolgere l'attività di Avvocato, come sopra esplicita, esclusivamente i funzionari e gli istruttori/direttivi dipendenti interni dell'Ente abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (art. 3, comma 4 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e art. 69 R.D. 22.1.1934 n. 37 e art. 23 Legge 31/12/2012 n.247), inquadrati organicamente nell'Avvocatura con apposito provvedimento.
4. Nell'ambito del sistema di valutazione dei Dirigenti sono individuati specifici criteri intesi a misurare il grado di conseguimento degli obiettivi del Dirigente dell'Avvocatura che tengano conto della peculiarità dell'attività esercitata. Analoghi specifici criteri sono individuati per la valutazione degli Avvocati non dirigenti.
5. Il Dirigente, al fine di assicurare un'efficace azione, può delegare compiti e/o funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, agli avvocati interni, titolari di Posizione Organizzativa e/o di Alta Professionalità.

Articolo 10

Assegnazione del patrocinio e delle consulenze

1. L'avvocatura opera in modo unitario.
2. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa, che consultiva, viene assegnata a ciascun Avvocato dal Dirigente, di regola in forma congiunta, secondo il criterio dell'alternanza, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale.
3. Il Dirigente cura la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio sia per il contenzioso che per l'attività consultiva. In particolare viene assicurata l'archiviazione dei pareri resi dall'Avvocatura.

Articolo 11

Modalità per le costituzioni in giudizio

1. La costituzione in giudizio dell'ente provinciale, sia come attore che come convenuto, è preceduta da apposita e dettagliata relazione redatta dal Settore competente in ordine alla materia oggetto di lite, nella quale si evincano concreti interessi dell'Ente alla costituzione in giudizio, previo parere favorevole dell'Avvocatura.
2. La funzione del parere dell'Avvocatura è di non intraprendere azioni temerarie.

Articolo 12

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri o comunque gli avvisi dell'Avvocatura sono:
 - *il Presidente*, anche a nome della Giunta Provinciale;
 - *il Presidente del Consiglio Provinciale*, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare;
 - *il Segretario generale e/o Direttore Generale*;

- il *Dirigente*.
2. Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca indicazione del quesito che viene posto, per questioni di diritto di particolare complessità giuridica tale da richiedere un intervento risolutore di tipo specialistico.
 3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
 4. I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Presidente e al Segretario generale e/o Direttore Generale se nominato.
 5. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.
 6. Tutti i pareri dell'Avvocatura, appositamente repertoriati, vanno inseriti in un apposito archivio cartaceo e/o banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura, consultabile, salvo quanto stabilito al successivo articolo 27 concernente l'accesso agli atti.

Articolo 13

Ulteriore attività

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente normativa professionale.
2. L'Avvocatura provvede altresì a:
 - esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
 - rilasciare pareri se richiesti su proposte di regolamenti e capitoli speciali;
 - prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
 - collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
 - partecipa a gruppi di studio nominati dal Presidente o dal Segretario generale e/o Direttore Generale se nominato, per fornire supporto legale in qualsiasi materia.

Articolo 14

Dovere di collaborazione

1. Gli altri Settori sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Presidente e al Segretario generale e/o Direttore Generale se nominato, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

Articolo 15

Dotazione strumentale dell'Avvocatura

1. La dotazione strumentale è assicurata, su relazione del Dirigente, in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Articolo 16

Compensi per la funzione togata

1. Agli Avvocati appartenenti al *Settore Avvocatura* o *all'U.O. di Staff Avvocatura e Contenzioso*, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui "*Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578*".
2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:
 - a. *sentenze favorevoli* all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;

- b. *sentenze favorevoli* all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte.
In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.
- 3 Per "*sentenza favorevole all'Ente*" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti), pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire il grado di giudizio (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) nei quali:
- a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
- b. per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui la Provincia abbia ricevuto almeno l'ottanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal dirigente competente;
- 4 Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per *inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere* ed altre formule analoghe.
- 5 Ai fini del presente articolo le *ordinanze* del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.
- 6 Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari).
- 7 I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, confluiscono nel competente capitolo di bilancio denominato: "*compensi professionali ex art. 37 e 27 CCNL*", e saranno corrisposti, laddove effettivamente recuperate. Gli stessi avvocati cureranno il recupero delle somme poste a carico della controparte soccombente e, nel caso in cui tale recupero risulti impossibile, non potranno pretenderne il pagamento a carico della Amministrazione Provinciale.
- 8 I compensi professionali sono corrisposti agli avvocati aventi diritto, tenuto conto del valore della controversia, secondo i valori di liquidazione, così come fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, con il quale sono stati stabiliti i nuovi parametri per la liquidazione forfetaria dei compensi agli avvocati, comprensivi dell'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa (art.1 comma 3 D.M.), in sostituzione delle abrogate tariffe professionali, **diminuiti del 20%**.
Ad avvenuta approvazione dei Decreti Ministeriali di cui all'art. 1 comma 3, all'art. 13 commi 6 e 10 della Legge 31.12.2012 n. 247, i compensi professionali di cui al precedente periodo saranno corrisposti con i criteri di cui innanzi secondo i nuovi parametri ministeriali fissati sempre con la diminuzione del 20%.
- 9 I compensi di cui al presente articolo sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio provinciale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.
- 10 I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, a qualunque titolo, per gli otto trimestri successivi alla data di quiescenza.

Articolo 17

Liquidazione dei compensi professionali

- 1 I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono liquidati dal Dirigente con propria determinazione e gravano sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio provinciale.

- 2 La liquidazione viene effettuata con periodicità trimestrale, sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritta dagli avvocati cui è stata conferita la procura alla specifica lite.
- 3 Ai nuovi avvocati inquadrati organicamente a tempo indeterminato nell'Avvocatura Provinciale, i compensi professionali iniziano ad essere corrisposti dopo un anno dall'assegnazione. Agli avvocati trasferiti i compensi professionali continuano ad essere corrisposti per un anno dal trasferimento.

Articolo 18

Criteria di riparto dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono suddivisi in parti uguali agli avvocati interni cui sia stata conferita la procura alle liti.
2. In caso di incarico congiunto con professionisti esterni, gli importi di cui all'articolo 16 sono ridotti della metà.

Articolo 19

Correlazione con le retribuzioni di risultato

1. I compensi professionali erogati agli avvocati interni assorbono gradualmente le retribuzioni annuali di risultato dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti incaricati di posizione organizzativa dagli stessi eventualmente percepite.
2. La corresponsione tra i compensi professionali e gli incentivi di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato ai sensi del C.C.N.L. dell'area della dirigenza e del Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali è definita dalle rispettive contrattazioni decentrate integrative.

Articolo 20

Elenco degli avvocati esterni

1. E' istituito presso l'Ente, l'elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'iscrizione in tale elenco, di validità triennale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati. La revisione dell'Albo avviene entro il 30 settembre, sulla base di dichiarazione di disponibilità da presentare inderogabilmente entro tale data.

Articolo 21

Affidamento di incarico ad avvocato esterno

1. L'Avvocatura della Provincia, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, assicurerà l'assistenza e la difesa dell'Ente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ed in ogni fase del giudizio. Si procederà all'affidamento di incarichi a professionisti esterni, con determinazione dirigenziale, in caso di eccessivo aggravio del lavoro e di impossibilità da parte del Settore/Unità di garantire la difesa dell'ente, oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato o degli avvocati dell'Ente, ovvero qualora si ravvisino conflitti d'interessi. In casi di particolare delicatezza e complessità, la Giunta Provinciale potrà conferire, con propria deliberazione, incarichi a legali esterni di propria fiducia, valutando anche la possibilità di un incarico congiunto con legale interno.

Articolo 22

Criteria di scelta dei professionisti esterni

1. La scelta del professionista esterno dovrà essere operata sulla base del principio di rotazione tra gli iscritti all'Albo previsto dal precedente articolo 21, tenendo conto del Foro di competenza della causa affidata e del Foro di iscrizione del professionista e di accettare gli stessi compensi riservati agli avvocati interni o compensi inferiori preventivamente concordati con l'Amministrazione Provinciale.

Articolo 23

Obblighi dei professionisti esterni

1. I professionisti incaricati devono impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Provinciale per la durata del rapporto instaurato.

Articolo 24

Pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale

1. L'Amministrazione Provinciale di Avellino con il presente regolamento stabilisce che presso la propria Avvocatura può essere svolta la pratica forense da parte di soggetti neolaureati in Giurisprudenza.
2. Per accedere all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia di Avellino sarà necessario esperire apposito procedimento di competenza dell'Avvocatura per la selezione degli aspiranti praticanti.
3. La procedura selettiva sarà disciplinata con autonomo atto regolamentare a cui dovrà attenersi il Dirigente nella successiva fase selettiva ad evidenza pubblica.
4. La pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze della Provincia di Avellino e neppure oneri economici diretti o indiretti. Il praticantato è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il tipo di collaborazione che andrà a prestare non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e neppure oneri economici diretti o indiretti. I praticanti sono coperti da assicurazione per infortunio connesso allo svolgimento della pratica.
5. La Giunta Provinciale, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, potrà prevedere la corresponsione di una borsa di studio in favore dei praticanti, ai quali saranno altresì rimborsate le spese di viaggio qualora raggiungano eventualmente con mezzo proprio, ovvero con servizio pubblico, uffici giudiziari ubicati fuori dalla città di Avellino; tali spese saranno rimborsate dall'Amministrazione nella misura e con le modalità previste dal vigente regolamento interno in materia di rimborso delle spese di viaggio al personale provinciale.

Articolo 25

Accesso agli atti

1. In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, fino a pronuncia di provvedimento definitivo:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
 - b) atti difensoriali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Articolo 26

Abrogazioni

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento si intende abrogata ogni altra e diversa disciplina interna approvata e confliggente con il presente regolamento ivi compresa quella per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dell'Ente.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano piena applicazione le vigenti disposizioni in materia.

Articolo 27

Norme finali – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente alla data di esecutività della deliberazione di sua approvazione e si applicherà alle fattispecie sorte successivamente alla sua entrata in vigore.